

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 22/12/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati al momento dell'erogazione, da parte dell'intermediario resistente, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 378,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo e ristoro delle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro, che:

- il contratto di finanziamento identificava le diverse componenti di costo con una precisa indicazione di quelle soggette a maturazione nel corso del tempo e, quindi, rimborsabili per il periodo non goduto, e di quelle relative a prestazioni già eseguite e, pertanto, non soggette a restituzione in caso di estinzione anticipata;
- nel caso in esame non erano stati applicati costi di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né commissioni di anticipata estinzione;
- le spese di assistenza difensiva non erano rimborsabili.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli altri oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 richiamata dalla parte ricorrente, ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (*costi up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *"che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio ritiene che debbano considerarsi oneri *recurring*, rimborsabili in misura da determinarsi facendo applicazione del criterio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014), le "commissioni finanziarie" previste dal contratto *inter partes*, dato esse sono destinate a remunerare anche attività da svolgersi per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.907,66	Tasso di interesse annuale	9,90%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	220,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
Data di inizio del prestito	01/03/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,74%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				633,60	Recurring	59,72%	378,40		378,40
Totale				633,60					378,40

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che "gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)" (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 378,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA